

Sicurezza cantieri

le responsabilità di committenti e coordinatori

La salvaguardia della salute e della sicurezza nei cantieri attraverso gli obblighi dei principali soggetti attivi. Le responsabilità in caso di omissioni

di Francesco Torre,
Università degli Studi di Verona

Al vertice della struttura organizzativa a cui il legislatore ha inteso dar vita in cantiere, al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza sul lavoro, non può che trovarsi colui per conto del quale l'intera opera viene realizzata, e che pertanto è il principale portatore di interessi della singola unità cantieristica: il committente. A quest'ultimo è stata demandata una serie di obblighi prettamente formali, finalizzati a creare e far perdurare i presupposti necessari affinché venga eseguita un'attività lavorativa, in sicurezza. Vi sono poi i garanti per la sicurezza da rischi interferenziali, e non solo, ovvero i coordinatori per la sicurezza, che ricoprono un ruolo fondamentale per la sicurezza delle dinamiche di cantiere e che la giurisprudenza ha spesso assimilato a "datori di lavoro", con le inevitabili conseguenze del caso. Si esamineranno di seguito alcuni degli obblighi principali di detti soggetti con relative, possibili responsabilità per illeciti dovuti ad omissioni di tali obblighi.

Il committente

Si tratta del soggetto per il conto del quale *l'intera opera viene realizzata*; a prescindere, quindi, da ogni eventuale frazionamento di appalto. Posto che il committente deve essere una persona fisica¹, in quanto titolare di obblighi pe-



Il committente ha l'obbligo di creare i presupposti necessari affinché venga eseguita un'attività lavorativa in sicurezza mentre i coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione, non solo sono i garanti per la sicurezza da rischi interferenziali, ma ricoprono un ruolo fondamentale nelle dinamiche di cantiere.

¹ Circolare Ministero del Lavoro, n. 47/1997



LE IMPUTAZIONI NELL'IPOTESI DI DELITTO COLPOSO

La *culpa in eligendo* può configurarsi allorché un soggetto tenuto ad individuare un altro soggetto idoneo ad assolvere una determinata mansione, lo "eliga" senza aver preventivamente verificato che questi ne abbia le competenze, tramite, ad esempio, una presa visione delle esperienze professionali del soggetto fisico o giuridico in questione. Si pensi al committente che affida i lavori a chi difetta della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire, la prestazione, senza che si determinino situazioni di pericolo, anche nei confronti di soggetti terzi all'attività lavorativa (mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale).

La *culpa in vigilando* può configurarsi quando un soggetto, in virtù del suo status, è tenuto a vigilare sul corretto espletamento di specifici obblighi, da parte di determinati soggetti a loro volta destinatari di detti obblighi: committente che non garantisce che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, svolga effettivamente il proprio mandato.

L'*ingerenza* si manifesta quando un soggetto, sempre in virtù del suo status, interviene in processi che non gli competerebbero e impartisce, con frequenza regolare, disposizioni (puntualmente eseguite), interferendo, così, nell'autonomia organizzativa dell'appaltatore. Vi è, peraltro, una forma di responsabilità colposa per "non ingerenza", qualora l'omissione dell'appaltatore sia immediatamente percepibile da parte del committente con una semplice e dovuta attività di controllo, senza particolari indagini circa l'inadeguatezza delle misure di sicurezza approntate (cfr. Cass. pen. Sez. IV, n. 15081/2010).

nalmente sanzionabili, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori. In virtù del suo status, portatore prioritario d'interessi e detentore del potere economico, è il regista dell'intero sistema prevenzionistico di cantiere, con il compito di curare, attraverso l'applicazione degli obblighi a lui demandati, il coordinamento tra le diverse imprese che operano in cantiere².

L'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 detta gli obblighi a lui demandati. Tra di essi, vi è il dovere, durante le fasi di progettazione dell'opera, di *attenersi alle misure di tutela* ex art. 15; dovrà quindi:

- *prendere in considerazione* il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ed il fascicolo tecnico dell'opera (FT);
- *verificare* l'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- *nominare*, nei casi previsti, i coordinatori per la sicurezza;
- *vigilare* affinché questi adempiano agli obblighi loro spettanti, qual è quello (CSE) non solo di assicurare, ma anche di verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro, nel rispetto del generale prin-

cipio del nostro ordinamento *ubi commoda, ibi incommoda*, in quanto soggetto nel cui interesse l'opera è svolta³.

Per i primi due disposti, è sufficiente per il committente prendere atto dell'avvenuta realizzazione del PSC e del FT e della presenza nel piano di sicurezza dei contenuti di cui all'art. 15; parimenti, nella verifica dell'idoneità tecnico-professionale, dovrà essere garantito che imprese e lavoratori autonomi presentino completa documentazione ex art. 90, co. 9, lett. a), di rinvio all'Allegato XVII.

Si tratta di contenuti che dovranno attestare l'idoneità formale inerente la specifica attività lavorativa. Così come necessita una presa d'atto che i coordinatori, prima di essere nominati, posseggano i requisiti curriculari per assolvere i ruoli in questione.

Oltre che a responsabilità contravvenzionali, il committente, qualora si verificassero ipotesi di delitti colposi ex artt. 589-*Omicidio* e 590-*Lesioni personali*, del codice penale, può essere imputato per *culpa in eligendo*, *culpa in vigilando*, derivanti dal venir meno di obblighi prevenzionistici, nonché *responsabilità per ingerenza*. Si tratta di imputazioni dovute al verificarsi di eventi di danno, riconducibili quale causa o concausa dell'evento dannoso stesso.

² Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 25529/2010.

³ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 46839/2011.



La figura del Responsabile dei lavori

In virtù dell'art. 93, co. 1, D.Lgs. n. 81/2008, il committente, qualora si renda conto di non avere le competenze o comunque non possa o non voglia soddisfare in prima persona gli obblighi, o parte di essi, attribuitigli dal legislatore, ha facoltà di incaricare un *responsabile dei lavori*. Si tratta di un soggetto i cui requisiti non sono stati precisati dalla normativa e la cui individuazione è discrezionale per il committente. Tuttavia, per evitare un'eventuale *culpa in eligendo*, è necessario che il soggetto individuato dimostri, all'atto dell'assegnazione dell'incarico, di possedere le competenze tecniche per assolvere gli obblighi gravanti sul committente. Come precisato, il committente può attribuire ad un responsabile dei lavori anche solo parte dei suoi obblighi e, di conseguenza, deresponsabilizzarsi⁴ esclusivamente in merito a quanto demandato. Pertanto, anche dal combinato disposto di cui agli artt. 89, co. 1, lett. c) e 93, co.1, emerge la necessità che l'attribuzione dell'incarico, avvenga tramite atto for-

Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscono, al predetto responsabile dei lavori, poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli.

male scritto, dal quale si possano evincere gli effettivi obblighi demandati e l'investitura di poteri concreti per poterli assolvere. In tal modo, saranno opportunamente delineate le responsabilità dei due soggetti in questione.

Il legislatore, utilizza un termine specifico: *incarico*, senza tracciarne le peculiarità così come la giurisprudenza prima e l'art. 16 del c.d. Testo Unico, oggi, esplicitano per la delega di funzioni. Tuttavia, nel definire le condizioni di esonero da responsabilità del committente, in caso di nomina

del responsabile dei lavori, la Cass. Pen., Sez. IV, con Sentenza n. 47476/2011, afferma che alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscono, al predetto responsabile dei lavori, poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli. Assegnazione dell'incarico, che deve essere tempestiva, ovvero il responsabile di lavori incaricato deve poter usufruire delle tempistiche necessarie per poter assolvere i doveri demandatigli dal committente (si pensi, ad esempio, alla nomina del coordinatore in fase di progettazione). La lettura dell'art. 89, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/08, che definisce il responsabile dei lavori, porrebbe il dubbio se nei cantieri pubblici, il responsabile di procedimento, necessariamente individuato, divenga indirettamente anche responsabile dei lavori, assolvendo gli obblighi del committente. È però vero che, trattandosi di figure distinte (committente e responsabile dei lavori) - anche qualora si tratti di cantieri pubblici e vi sia necessariamente un responsabile di procedimento - affinché il responsabile di procedimento rivesta anche l'incarico di responsabile dei lavori, è necessario un incarico formale da parte del committente. Semmai, sarà quest'ultimo, qualora voglia sgravarsi dei suoi obblighi prevenzionistici o parte di essi, a dover individuare come responsabile dei lavori, necessariamente, il responsabile di procedimento.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

L'individuazione delle figure di coordinamento in cantiere ha radici nella necessità di intervenire, tramite dei *super partes* qualificati, nel delicato e variegato settore lavorativo dei cantieri temporanei o mobili, la cui incidenza infortunistica ha spesso tristemente primeggiato nelle statistiche ed a cui il legislatore tentò di contrapporsi ulteriormente già con il D.Lgs. n. 494/1996. La *ratio legis* che presiedeva la nomina dei coordinatori fu quella di sovrintendere al coordina-

⁴ La modifica apportata dal D.Lgs. n. 109/09 all'art. 93 del D.Lgs. n. 81/08, sancisce con il comma 2, che il committente qualora incarichi un idoneo soggetto quale responsabile dei lavori è esonerato da responsabilità, anche di vigilanza, limitatamente agli obblighi demandati al responsabile dei lavori.



mento e alla cooperazione. I coordinatori vengono, infatti, nominati qualora vi sia almeno la presenza di due imprese, e pertanto vengono definiti “garanti dai rischi interferenziali” (e non solo, in realtà). La nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), ad opera del committente o del responsabile dei lavori, deve avvenire contestualmente all’assegnazione dell’incarico di progettazione (Art. 90, co. 3, D.Lgs. n. 81/2008). L’importante finalità del disposto, anche leggendolo in maniera coordinata con l’art. 91, co. 1, lett. a) del Testo Unico, evidenzia la necessità di definire un’opera realizzabile in sicurezza già in fase di progettazione. Il che dovrebbe scaturire dalla stretta collaborazione tra progettista dell’opera, che persegue appunto gli interessi progettuali della struttura da realizzare, ed il CSP, che dovrebbe attestare che l’opera progettata è realizzabile, nel rispetto della materia antinfortunistica del lavoro; in conclusione, attraverso la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, ove, solo a seguito di puntale e realistica descrizione, fase per fase, delle attività e dei relativi adempimenti prevenzionistici, si potranno peraltro dettagliatamente stimare i costi della sicurezza da riportare nel PSC.

Quanto anzidetto, nel pieno spirito della “moderna” concezione prevenzionistica del lavoro che prevede l’eliminazione dei rischi o la riduzione degli stessi, già in fase progettuale, ove, in termini programmatori, è ipoteticamente più opportuno approntare le misure di prevenzione e protezione più adeguate.

La redazione del Piano di Sicurezza è definita con

i contenuti del piano stesso, di cui all’Allegato XV del Testo Unico. In particolare, la valutazione dei rischi può essere ricondotta a tre tipologie:

- rischi *interferenziali*, ovvero derivanti da una situazione di promiscuità di attività lavorative, e, se generate da imprese distinte, non necessariamente in presenza contemporanea. Detti rischi devono essere previsti in fase progettuale, anche qualora riguardino attività distinte, ma prodotte dalla stessa impresa;
- rischi cosiddetti *aggiuntivi* che derivano da specifiche condizioni dell’area di cantiere, quali condizioni idrogeologiche peculiari o l’ambiente circostante;
- rischi *specifici*, quelli propri della natura dell’attività eseguita dall’impresa, ove questa richieda specifiche competenze tecniche, procedurali o conoscitive. Ad esempio, il rischio di caduta dall’alto, è generico, in quanto riconoscibile da chiunque. Il rischio di caduta dall’alto, durante l’uso di imbrago di sicurezza, è invece specifico, in quanto l’uso delle cinture di sicurezza prevede conoscenze ed abilità (acquisite anche tramite addestramento) del tutto proprie dell’uso delle stesse, probabilmente mancanti in chi opera in settori diversi dallo specifico esempio.

Quest’ultima fattispecie di rischio rappresenta un dibattito spartiacque tra ciò che il CSP - e di riflesso il coordinatore per la sicurezza durante la fase esecutiva (CSE) - è tenuto a fare o a non fare e, di conseguenza, a rispondere o meno in termini di responsabilità. Se la *ratio* che sta alla base della nomina dei coordinatori, è la presenza di condizioni che diano vita a rischi interferenti tra imprese distinte, analizzando i contenuti dell’Allegato XV, pare ovvio che in realtà è chiesto ai coordinatori qualcosa che va oltre i meri rischi interferenziali.

In pratica, il legislatore richiede al CSP che in fase di progettazione intervenga su procedure, misure preventive e protettive riferite alle lavorazioni in genere, distinguendole esplicitamente dalle interferenze tra le lavorazioni e, sempre esplicitamente, escludendo ciò che riguarda la specificità delle lavorazioni (la cui analisi è ritrovabile nei piani operativi di sicurezza). Ogni attività di cantiere deve essere valutata e, in termini generici e non specifici rispetto ai rischi, programmata e coordinata.

Dalla valutazione dei piani di sicurezza e coordinamento, ciò che frequentemente emerge so-





no dei documenti fin troppo corposi e di difficile consultazione, redatti in modo sostanzialmente incompleto, con analisi inadeguate alla realtà del cantiere.

I profili di responsabilità penale, in caso di delitti colposi *ex artt.* 589 o 590 del codice penale - qualora ovviamente riconducibili quale causa dell'evento occorso - sono spesso attestati da esplicite sentenze di Cassazione: *Il profilo cardine della responsabilità del CSP è individuato nella redazione di un PSC del tutto inadeguato, in quanto meramente riproduttivo della normativa antinfortunistica⁵ [...]. Ancora: [...] ha proceduto al mero assemblamento informatico di astratte previsioni legislative con nessuna aderenza ai lavori svolti in concreto e quindi di nessuna utilità in materia di prevenzioni infortuni [...] il PSC redatto è solo un sofisticato stragemma utile ad adempiere in modo burocratico e formale agli obblighi di legge, però eludendoli in sostanza⁶ [...].*

Né peraltro, il CSP può ricorrere, affermando che l'articolo 158 del D.Lgs. n. 81/2008 sanziona l'omessa redazione del piano di sicurezza per la violazione di cui all'art. 91, co. 1, il quale rinvia, per i contenuti del piano, all'Allegato XV del decreto in questione, e quindi anche al contenuto dello stesso⁷. Altro fattore di irregolarità, che spesso si riscontra in cantiere, è la genericità con cui il PSC rinvii (anziché prescrivere dettagliatamente il da farsi) alle normative di legge in merito alla protezione dei pericoli, nonché alle generiche valutazioni dei rischi da interferenze, per lo specifico cantiere⁸.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

È questa una figura ancor più fondamentale per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e, a fronte dei suoi obblighi, frequentemente imputato per il verificarsi di infortuni sul lavoro in cantiere, al pari di altri soggetti, quale il datore di lavoro d'impresa.

L'art. 92, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, pre-

vede che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE): *“Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”.*

L'intento del legislatore di attribuire un compito di supplementare verifica sulla corretta applicazione di quanto vi è nel POS, di indurre il datore di lavoro dell'impresa ad assicurare, per ogni singolo cantiere, una vigilanza costante, attraverso un'adeguata strutturazione dell'organizzazione ell'organigramma dell'attività di cui è a capo.

Si tratta di un disposto fondamentale per l'attività del CSE, non di rado contestato dagli organi di vigilanza. Il disposto parte dal presupposto che il piano di sicurezza e coordinamento sia appropriato e che sulle prescrizioni in esso contenute, il CSE, tramite controlli in loco ed azioni di coordinamento delle attività, ne verifichi l'applicazione. Detto comma, però, si spinge oltre. È infatti richiesta la verifica della corretta applicazione (e non individuazione) delle procedure di lavoro, specifiche dell'attività d'impresa, alle quali nessuno meglio del datore di lavoro, a sua volta destinatario di obblighi prevenzionistici, può far fronte e riportarle nel relativo piano operativo di sicurezza (POS).

Leggendo l'art. 92, co. 1, lett. a) in combinato disposto con il punto 2.1.3 dell'Allegato XV del Testo Unico, emerge l'intento del legislatore di attribuire un compito di supplementare verifica sulla corretta applicazione di quanto vi è nel POS, di indurre il datore di lavoro dell'impresa ad assicurare, per ogni singolo cantiere, una vigilanza costante, attraverso un'adeguata strutturazio-

⁵ Cass. Pen., Sez. IV, n. 43111/2008.

⁶ Cass. Pen., Sez. III, n. 21002/2008.

⁷ Cfr. Cass. Pen., Sez. III, Sentenza n. 13986/2012.

⁸ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 7331/2010.



ne dell'organizzazione dell'organigramma dell'attività di cui è a capo. Pertanto:

- verificare per esempio che le misure di prevenzione collettiva prescritte nel PSC siano attuate (si cfr. Cass. Pen., Sez. III, Sentenza n. 13986/2012);
- rapportarsi affinché l'impresa esecutrice rispetti i divieti di sovrapposizione-lavorazione, per esempio transito al di sotto di un'area di lavoro (coordinamento interferenze);
- verificare che le misure di prevenzione collettiva richieste per evitare, per esempio, il rischio di caduta dall'alto, siano allestite secondo corrette procedure (eventualmente rinviate dal PSC).

Le verifiche in cantiere

I piani di sicurezza adottati in ciascun cantiere sono atti di natura privata, i quali costituiscono, in base a precise disposizioni normative, la fonte giuridica di obblighi di prevenzione penalmente sanzionati. Il primo destinatario delle prescrizioni in essi contenute è il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, il quale è tenuto a definire nel proprio organigramma di cantiere le figure necessarie a garantire la vigilanza costante sulle disposizioni individuate nel proprio POS e nel PSC di cantiere, sulle attività svolte dai propri lavoratori. A più ampia visione d'insieme dell'ambiente di lavoro, il CSE dovrà garantire la ve-

rifica sul rispetto delle misure rilevabili nel PSC e delle procedure di lavoro, intervenendo, a prescindere, in virtù del suo *status* gerarchico e professionale, in quei casi di pericolo riscontrato. L'eventuale adozione di provvedimenti a valenza prettamente cautelare, di cui all'art. 93, co. 1, lettere e) ed f), del D.Lgs. n. 81/2008, implica, infatti, logicamente e necessariamente, la preventiva verifica sia delle condizioni di esecuzione delle lavorazioni sia dell'inottemperanza delle prescrizioni antinfortunistiche⁹.

Il coordinatore, non potendo e non dovendo essere considerato un datore di lavoro aggiunto, deve allora dimostrare che il suo dovere di *alta vigilanza*¹⁰ - obbligo da attuare non con una *presenza costante*, ma *costantemente*, in cantiere - sia stato ottemperato, e nella maniera più idonea ed efficace, evitando il presentarsi di rischi organizzativi e strutturali che si basano su un'inadeguata programmazione e/o verifica di quanto programmato, e non di rischi occasionali. Presupposto un PSC adeguato, diviene pertanto fondamentale, ai fini di una possibile responsabilità del CSE per l'infortunio occorso, non una presenza quantitativa, ma soprattutto un operato qualitativo del coordinatore in fase di esecuzione, in cantiere.

La frequenza delle verifiche in cantiere è a discrezione del CSE e va intesa come obbligo di una gestione oculata dei luoghi di lavoro, attraverso il porre in essere le misure prevenzionistiche che

⁹ Cfr. Cass. Pen., Sez. Fer., Sentenza n. 45009/2011.

¹⁰ Cass. Pen. sez. IV, 29 marzo 2011, n. 12703 e Cass. Pen., Sez. IV, 12 aprile 2011, n. 14654.



il legislatore gli impone, non necessariamente una presenza fisica costante. Non a caso, anche in situazioni particolarmente delicate, il legislatore richiede non tanto un'ulteriore presenza fisica del coordinatore, ma un'ancora più puntuale attività di programmazione: *Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il CSE verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario* (D.Lgs. n. 81/08, All. XV, p. 2.3.3).

Una più intensa presenza del CSE in cantiere creerebbe, semmai, una consequenziale opportunità per dare atto ai disposti, tramite (es.) verifiche visive e riunioni di coordinamento.

Criteri relativamente oggettivi su cui basare la valutazione dell'operato del CSE, potrebbero essere:

- l'idoneità del PSC e la coerenza del POS;
- la tipologia di interventi correttivi/integrativi del PSC;
- le richieste di modifica e/o integrazione dei POS;
- le modalità e le tempistiche di coordinamento;
- la tipologia di "prescrizioni" impartite alle imprese esecutrici;
- la presenza in cantiere in relazione alle dinamiche lavorative.

In realtà, sia i piani di sicurezza e coordinamento che i piani operativi, risultano spesso dei meri adempimenti formali, scollati dalla realtà dello specifico cantiere, poco aggiornati o addirittura non presenti in cantiere, ed il CSE tende (quantomeno, dovrebbe) a "compensare" le carenze formali con più frequenti verifiche in loco e richiami sui doveri e sulle violazioni "tipiche" di cantiere. Mancando sostanzialmente una programmazione su cui le lavorazioni dovrebbero basarsi - così come richiesto dalla normativa - sovente viene coinvolto, quale imputato per lesioni od omicidio colposo, il CSE che non interviene costantemente in cantiere a tamponare l'inadeguatezza delle lavorazioni. Ferma restando una valutazione quanto più prudente, diligente e professionale possibile, nel dar vita a verifiche quanto più incisive possibili, piani operativi ben redatti e costantemente aggiornati potrebbero potenzialmente mettere il coordinatore per la sicurezza nella condizione di poter diradare i controlli in cantiere, demandando al sistema di vigilanza del datore di lavoro, con le sue figure operative,

la stretta osservanza delle prescrizioni impartite e le relative responsabilità, se così non fosse. Il disposto di cui all'art. 92, co. 1, lett. a), in definitiva richiede al CSE che vi sia una verifica *in concreto* di quanto individuato nel PSC e nel POS e vi sia il doveroso presupposto che il PSC sia idoneamente formulato ed il POS coerente al PSC, nel pieno rispetto dello spirito prevenzionistico-programmatorio della norma specifica.

Emerge oltretutto la necessità di un organigramma idoneamente definito nelle imprese esecutrici, per assicurare la costante applicazione di quanto riportato nel PSC e nel POS; la valutazione, da parte del CSE, della necessità e della frequenza periodica delle sue visite in cantiere per verificare l'effettiva applicazione delle prescrizioni riportate nei documenti anzidetti; l'opportunità che il CSE formalizzi (mediante verbali, foto, rilievi) ogni suo intervento in cantiere. Presupposta l'idoneità di PSC e POS, vi sono comunque delle violazioni in cantiere che possono facilmente attestare l'inadeguata o l'insufficiente attività di verifica del CSE. Si pensi a violazioni che hanno un'inidoneità procedurale di fondo (ponteggio montato fuori schema; viabilità di cantiere; mancato allestimento di protezioni anticaduta in fasi di lavoro avanzate; ecc.). Di contro, vi sono violazioni più difficilmente riconducibili *anche* al coordinatore in fase di esecuzione, ovvero quelle basate sull'estemporaneità dell'illecito (scala non fissata; assenza di correnti tra i montanti del ponteggio; cuffia di protezione della sega circolare bypassata; ecc.).

L'art. 92, co. 1, lett. b), dispone che il CSE: *Verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il PSC [...] in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.* È un disposto quanto mai connesso alla lettera a) del medesimo comma, che focalizza ulteriormente, la necessità di un PSC adeguato e dinamico. Infatti, si impone l'adeguamento del PSC, nonché, la verifica di idoneità del piano operativo di sicurezza. *Verifica* che dovrebbe intendersi come riferimento all'obbligo *programmatico* del POS e non necessariamente alla condotta specifica dell'impresa, quale espressione dell'impresa stessa. ■